

## **STATUTO**

### **L'ISOLA DI AMANTANI S. C. R L. COOPERATIVA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: FRANCAVILLA AL MARE CH VIA  
ADRIATICA 428

Numero REA: CH - 152195

Codice fiscale: 02099900694

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 24-03-2006 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

## TITOLO I

Alleg. A) del atto u.  
22216 Rec.

### Art. 1 – Denominazione, sede, durata

E' costituita una società cooperativa a responsabilità limitata denominata "L'ISOLA DI AMANTANI S.C.R.L. - COOPERATIVA SOCIALE". La cooperativa ha sede legale in Francavilla al Mare, Via Adriatica n.428. Ha durata fino al 2100 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci. L'organo amministrativo potrà, inoltre, istituire succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale, nonché di trasferire nell'ambito dello stesso Comune la sede legale.

### Art. 2 – Scopo sociale

La società non persegue scopi di lucro e non ha alcun indirizzo politico e/o religioso, è retta con i principi della mutualità, ai sensi e per gli effetti del Codice Civile e delle altre leggi in materia vigenti e in particolare ai sensi del D.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, nonché del decreto del Ministero delle Attività Produttive in data 30.12.2005, pubblicato in G.U. n.20 del 25.01.2006, sulle Cooperative del Commercio equo e solidale.

La società ha lo scopo di perseguire, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, e di impegnarsi nella cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo, attraverso la gestione di servizi rientranti nella previsione di cui all'art. 1 comma 1, lettera a) della stessa legge.

La cooperativa realizza le attività costituenti l'oggetto sociale in funzione e nel rispetto degli obiettivi della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e del presente

Statuto. In particolare la stessa individua nella effettiva affermazione dei "Diritti universali della persona umana" approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 1948 il contenuto privilegiato dello scopo generale della comunità alla promozione umana.

Su delibera del Consiglio di amministrazione essa potrà aderire ad associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo, partecipare a consorzi o altri organismi economici e cooperativistici la cui attività risulti utile al conseguimento degli scopi sociali.

### **Art. 3 – Oggetto sociale**

La società ha per oggetto:

- a) la gestione di attività sociali educative e formative a favore dei propri soci e di utenti diversi, soprattutto se portatori di interessi sociali ed economici svantaggiati;
- b) lo svolgimento di attività (commerciali e/o di servizi) che consentano ai soci e/o ai terzi consumatori un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati di aree marginali del mondo volto a permettere ai primi di fruire dei prodotti dei secondi e ai secondi di accedere al mercato a condizioni eque, nel rispetto delle norme della "Organizzazione Internazionale del Lavoro" (OIL) e della "Carta italiana del Commercio Equo e Solidale";
- c) la diffusione delle più ampie conoscenze nei seguenti settori: 1) commercio equo e solidale con produttori di paesi e regioni economicamente svantaggiati; 2) finanza etica; 3) turismo responsabile; 4) soggetti economici finalizzati al recupero di situazioni di disagio ed emarginazione; 5) corretto rapporto essere umano-ambiente. La diffusione di tali conoscenze si attua

distribuendo prodotti e servizi (oltre a materiale informativo) provenienti dai soggetti svantaggiati, che attivino processi di crescita nei settori di produzione, ottenendo per i propri soci e fruitori anche opportunità d'acquisto di particolari categorie di prodotti e servizi a condizioni vantaggiose.

In particolare per il conseguimento dello scopo sociale la cooperativa può:

- a) gestire Botteghe del Mondo con le finalità descritte sopra;
- b) svolgere attività di vendita e di intermediazione di beni e prodotti acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale o estero;
- c) svolgere attività di informazione, di promozione e di organizzazione di seminari e corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici ed enti privati, di produzione e di distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli, per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti:
  - i produttori, la loro organizzazione e la loro realtà sociale, comprendendo informazioni sulla realtà economica, politica e sociale presente e passata dei paesi d'origine e più in generale dei paesi e delle regioni economicamente svantaggiate;
  - le caratteristiche e la tecnica produttiva dei beni;
  - tutte le altre materie comprese negli scopi della cooperativa;
- d) promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che

accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci,  
delle loro famiglie e della comunità in genere;

e) promuovere campagne di sensibilizzazione all'acquisto dei prodotti in  
oggetto, quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di vita e  
sviluppo anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli,  
mostre, viaggi a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico, storico,  
politico e economico e altri momenti di aggregazione;

f) acquistare e gestire immobili ad uso diverso da abitazioni, atti ad  
ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonché gli  
organismi che possono essere soci della cooperativa;

g) promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione professionale,  
sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici o privati per  
incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle  
materie oggetto della cooperativa, nonché concorrere alla formazione  
cooperativa anche con il contributo della UE;

h) promuovere, organizzare e gestire conferenze, seminari, corsi, anche  
presso scuole, enti pubblici o privati sui temi sopra indicati;

i) realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione su tematiche e/o  
aspetti concernenti le aree di intervento della cooperativa sopra enunciate,  
anche mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, ecc.) e strumenti  
multimediali;

j) organizzare, gestire e promuovere attività di informazione, formazione  
e sperimentazione di pratiche di soluzione non violenta dei conflitti e di  
educazione alla pace.

La Cooperativa può inoltre:

Affidamento  
Cesari

- acquistare o costruire e successivamente gestire immobili atti a ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti;
- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività per la raccolta di prestiti, alle condizioni previste dal successivo articolo 18. Tale attività è limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; è pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;
- compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, creditizie e finanziarie, che riterrà opportune, purché nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto;
- svolgere qualunque attività connessa e affine a quelle sopra elencate, necessaria e utile alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinente ai medesimi;
- consorzarsi ad altre cooperative che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- aderire a organizzazioni di categoria, a organismi economici, anche con scopi consortili e fideiussori, per il raggiungimento degli scopi sociali e per coordinare le attività previdenziali, assistenziali, ricreative e mutualistiche;
- partecipare, anche con donazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e a rafforzare con l'esempio, nei rapporti tra soci e in quelli fra essi e gli altri cittadini, i principi del mutuo aiuto e i legami di solidarietà;
- ricevere liberalità per essere impiegate al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

## TITOLO II

## I soci

### Art. 4 – Presupposto, condizioni di ammissione e tipologie di soci

Possono essere soci le persone fisiche di cittadinanza italiana o estera, residenti in Italia o che svolgono in Italia attività lavorativa, la cui domanda di adesione sia stata accettata dal Consiglio di Amministrazione.

Possono essere soci anche le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento o lo sviluppo delle attività oggetto della Cooperativa.

I soci della Cooperativa potranno essere così suddivisi:

- soci lavoratori retribuiti, secondo le modalità previste dal regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142, che prestano la propria attività lavorativa a favore della Cooperativa;
- soci fruitori, utenti dei servizi o dei prodotti commercializzati dalla Cooperativa, il cui coinvolgimento nella vita sociale attiene al solo godimento dei beni e servizi forniti, anche indirettamente, nel senso che possono diventare soci i genitori di ragazzi minorenni interessati alle attività educative;
- soci volontari, che prestano gratuitamente la propria attività lavorativa a favore della Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta con:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita se trattasi di persona fisica;
- b) la ragione sociale, la sede legale e la delibera dell'organo competente in

merito all'adesione alla Cooperativa, se trattasi di persona giuridica;

c) indirizzo di posta elettronica e recapiti telefonici per la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci e per tutte le altre comunicazioni della Cooperativa;

d) la tipologia di socio prescelta;

e) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge, per quanto riguarda le persone giuridiche è richiesta la sottoscrizione di almeno cinque quote sociali;

f) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Le quote sottoscritte potranno essere versate nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4 e la inesistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 7, delibera sulla domanda.

Il Consiglio di Amministrazione può ammettere o meno l'aspirante socio ma, in caso di diniego, deve motivare la decisione.

#### **Art. 5 – Scioglimento del rapporto sociale**

Lo scioglimento del rapporto sociale è determinato da morte, recesso, esclusione o decadenza e, per le persone giuridiche, anche dallo scioglimento.

#### **Art. 6 – Recesso del socio**

Oltre che nei casi previsti dal Codice Civile, il socio può recedere in qualsiasi momento dalla cooperativa quando non intenda proseguire nelle attività di collaborazione agli scopi sociali nell'ambito della cooperativa. Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto mediante cartolina postale o fax

alla Cooperativa con preavviso di almeno tre mesi. I tre mesi decorrono dal

timbro d'arrivo dell'ufficio postale e dalla data di ricezione del fax.

#### Art. 7 – Esclusione socio

Con deliberazione dell'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può essere escluso, dandone motivazione scritta, il socio:

- a) che non ne osservi lo Statuto, i regolamenti interni e ogni altra prescrizione degli organi della società adottati in attuazione dei programmi;
- b) che venga meno all'obbligo di collaborazione agli scopi della Cooperativa;
- c) che sia dichiarato interdetto o inabilitato e, per le persone giuridiche, che sia dichiarato fallito.

#### Art. 8 – Decadenza

Decade il socio che abbia perduto i requisiti di ammissione alla Cooperativa e che non sia più in grado di collaborare agli scopi sociali. L'accertamento della causa di decadenza è demandato al Consiglio di Amministrazione che ne dà motivazione scritta.

#### Art. 9 – Comunicazioni

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate al socio e affisse presso la sede legale e le altre sedi della Cooperativa per almeno 30 giorni.

#### Art. 10 – Liquidazione della quota

I soci receduti, decaduti o esclusi hanno diritto:

- a) al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale è avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale, decurtata da eventuali perdite

d'esercizio e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato. Il consiglio di Amministrazione può deliberare che la Cooperativa acquisti tutte le o parte delle quote sociali del socio e/o autorizzare il socio a vendere tutte o parte delle quote sociali a terzi. Nel caso che la vendita a terzi sia fatta a non soci, l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione vale anche come ammissione a socio. L'eventuale restituzione di tutte o parte delle quote sociali deve essere effettuata entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso;

b) al rimborso delle altre somme versate a titolo di prestito, che va effettuato entro sei mesi dalla richiesta di cui all'art. 12.

#### **Art. 11 – Morte del socio**

In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto al rimborso del valore nominale delle quote con modalità previste nel precedente articolo.

#### **Art. 12 – Richiesta di rimborso**

I soci receduti, esclusi o decaduti e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso delle somme di cui all'art. 10 per iscritto entro e non oltre la scadenza di un anno dallo scioglimento del rapporto. Le somme indicate al comma precedente per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale indivisibile.

### **TITOLO III**

#### **Patrimonio Sociale**

#### **Art. 13 – Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale formato da un numero illimitato di quote ciascuna del

valore di € 25,82;

- b) dalla riserva legale indivisibile;
- c) dalla riserva straordinaria indivisibile;
- d) da eventuali riserve indivisibili deliberate dall'assemblea e costituite da oblazioni, contributi e liberalità in conto capitale che pervenissero alla società per un miglior raggiungimento degli scopi sociali.

#### **Art. 14 – Nominatività, indivisibilità e cessione delle quote**

Le quote sono sempre nominative e indivisibili e non possono essere cedute a terzi con effetto verso la società salvo quanto precisato all'art. 10, lettera a), né possono essere sottoposte a pegno o vincolo, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Il numero complessivo delle quote possedute per ciascun socio non può superare il limite stabilito dalla legge.

#### **Art. 15 – Riserve**

Tutte le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci, sotto qualsiasi forma, né durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento, ai sensi dell'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904.

### **TITOLO IV**

#### **Bilancio**

#### **Art. 16 – Esercizio sociale**

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile, qualora lo richiedano particolari esigenze, certificate dal Consiglio di

Amministrazione prima della scadenza del termine ordinario di 120 (centoventi) giorni. Il bilancio dovrà essere accompagnato da una relazione o da apposite note di gestione inserite nella nota integrativa del Consiglio di Amministrazione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli Amministratori nella gestione sociale, per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

#### **Art. 16 Bis) - Requisiti delle Cooperative a mutualità prevalente**

La Cooperativa espressamente prevede, ai sensi dell'art.2514 c.c. :

- 1 - il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato;
- 2 - il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- 3 - il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- 4 - l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione.

#### **Art. 17 – Destinazione degli utili**

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) una quota non inferiore al 30% a riserva legale, ai sensi dell'art. 2545 quater del C.C.;
- b) una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo

sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n.

59;

c) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

d) la restante parte a riserva straordinaria.

#### **Art. 18 – Prestiti dei soci**

La società potrà ricevere prestiti dai soci alle condizioni previste dalle leggi speciali in materia e secondo apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea. I prestiti sociali potranno essere fruttiferi o infruttiferi di interessi, a scelta del socio conferente. Il tasso di interesse massimo sui prestiti fruttiferi verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di cui alla norma vigente. Il socio potrà scegliere di essere remunerato anche con un tasso inferiore a quello massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

### **TITOLO V**

#### **Gli organi sociali**

#### **Art. 19 – Organi della società**

Gli organi della società sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Collegio Sindacale
- il Collegio dei Probiviri

#### **Art. 20 – Assemblea dei soci**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e possono tenersi anche al di fuori della sede sociale purché in Italia. La loro convocazione deve effettuarsi mediante comunicazione scritta anche mediante fax, telegramma o posta elettronica ovvero da qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da spedirsi almeno otto giorni prima della data stabilita e riportante l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione. L'assemblea ha i seguenti poteri:

1. approva il bilancio;
2. procede alla elezione delle cariche sociali;
3. determina la retribuzione annuale dei sindaci ove la carica non sia gratuita e può determinare quella degli Amministratori investiti di particolari cariche e funzioni, in deroga all'art. 2389, comma 2, del C.C. Mentre determina i rimborsi spese spettanti a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione;
4. approva i regolamenti;
5. delibera sulla istituzione delle sedi secondarie;
6. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori e dai soci.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno 1/5 dei soci. In quest'ultimo caso, la convocazione deve aver luogo entro 20

giorni dalla data della richiesta. L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce sulla modificazione dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina o sui poteri dei liquidatori. L'assemblea ordinaria per approvazione del bilancio di esercizio può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura del medesimo quando particolari esigenze lo richiedano.

**Art. 21 – Assemblea: costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni**

In prima convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti o rappresentati; delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea in caso di assemblea ordinaria, e a maggioranza dei 3/5 in caso di assemblea straordinaria. Per le modifiche statutarie sarà sempre necessaria la maggioranza dei 3/5 dei soci aventi diritto al voto.

**Art. 22 – Assemblea: diritto di voto**

Hanno diritto di voto all'assemblea i soci che risultano iscritti al libro dei soci. Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio, non amministratore e non sindaco, che abbia diritto di voto, nel rispetto delle limitazioni di legge e mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

**Art. 23 – Assemblea: deliberazioni e verbalizzazione**

L'assemblea tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della società e, in caso di assenza, da un socio eletto dall'assemblea. L'assemblea nomina un segretario su proposta del Presidente. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale dell'assemblea in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

#### **Art. 24 – Amministrazione**

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto di un numero variabile da 5 a 9 (sempre in numero dispari) eletti tra gli iscritti nel libro di soci. Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è determinato dall'assemblea prima dell'elezione. Gli amministratori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per due mandati.

#### **Art. 25 – Delega delle funzioni**

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente e può delegare nelle materie consentite dalla legge, tutto o parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei propri membri o ad uno o più dei propri membri determinando i limiti della delega.

#### **Art. 26 – Consiglio di Amministrazione: costituzione e deliberazioni**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi siano materie su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di comunicazione scritta da spedirsi anche via posta elettronica, non meno di tre giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti anche a mezzo di messo o telegramma in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati

almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

#### Art. 27 – Poteri degli Amministratori

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione sulle materie non riservate all'Assemblea. A esso spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo:

- a) convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- b) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo o apposite note di gestione inserite nell'ambito della nota integrativa che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, compresi quelli di vendita, acquisto, permuta, nonché qualsiasi operazione bancaria;
- e) conferire procure speciali;
- f) assumere, nominare, licenziare il personale della cooperativa fissandone mansioni e retribuzione;
- g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza dei soci; per l'esclusione dei soci, formulare proposte da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- h) determinare la remunerazione degli Amministratori investiti di

particolari cariche o funzioni qualora non fosse stato deliberato dall'Assemblea dei soci, sentito il parere del Collegio Sindacale.

#### **Art. 28 – Firma e rappresentanza sociale**

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.), il quale può perciò compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale in conformità alle delibere del C.d.A. Può, in particolare, senza alcuna autorizzazione, riscuotere a nome della società, da qualunque Pubblica Amministrazione, Ditta o Privato, le somme che a questa competono per qualsiasi titolo, rilasciando liberatoria quietanza. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue mansioni spettano al Vice Presidente o in mancanza o assenza di questi, ad un consigliere designato dal Consiglio.

#### **Art. 29 – Consiglio di Amministrazione: sostituzione**

Se nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più amministratori, anche per dimissioni degli stessi, che devono essere accettate dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni, quest'ultimo provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

#### **Art. 30 – Collegio Sindacale: composizione**

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, anche tra i non soci, purché in possesso dei requisiti di legge. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La loro carica può essere gratuita.

Nel caso in cui la società non superi né il Capitale Sociale minimo previsto per le società per azioni, né i limiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile, si applicheranno le norme riguardanti le società a responsabilità

limitata, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 2 agosto 2002, attuativo della delega contenuta nell'art. 7 della Legge 3 aprile 2001, n. 142.

**Art. 31 – Collegio Sindacale: attribuzioni**

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. Redige inoltre la relazione all'assemblea di bilancio, indicando specificatamente i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

**Art. 32 - Collegio dei probiviri**

Tutte le controversie tra i soci, tra essi e la società relative alla interpretazione ed alla applicazione del presente statuto nonché le decisioni relative ai ricorsi contro le delibere del Consiglio di Amministrazione in materia di ammissione, recesso od esclusione di soci sono riservate alla competenza di un Collegio di Probiviri, composto di tre persone, non socie, aventi requisiti di specchiata moralità e nominati dal Presidente del Tribunale di Chieti su istanza della Cooperativa da presentarsi entro 30 giorni dalla costituzione; essi durano in carica per tre esercizi.

Le decisioni saranno adottate senza obbligo di particolari formalità mediante giudizio ex bono et aequo e non saranno sindacabili da parte dell'Autorità Giudiziaria se non per violazione di legge.

## TITOLO VI

### Scioglimento e liquidazione

#### Art. 33 – Nomina dei liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

#### Art. 34 – Devoluzione del patrimonio

In caso di cessazione della cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai soci, deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dall'Associazione Nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento Cooperativo riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs.C.P.S. del 14.12.1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro.

## TITOLO VII

### Normative applicabili

#### Art. 35 – Normative applicabili

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicheranno le norme contenute nel titolo VI del Libro V del Codice Civile, nonché le normative contenute nel D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modifiche e nella Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

*Adriano Rocco Colaninno*

